PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per lo sviluppo

14 aprile 2005 PE 357.622v01-00

EMENDAMENTI 1-6

Progetto di parere **(PE 350.272v01-00)**
di Alessandro Battilocchio
"Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone"

Proposta di regolamento (COM(2004)0391 – C6-0080/2004 – 2004/0127(CNS))

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Fernando Fernández Martín et Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Emendamento 1
Considerando 6 bis (nuovo)

	(6 bis) Il presente regolamento intende garantire la sicurezza, i diritti e le libertà delle persone. Tali diritti, e in molti casi perfino l'integrità fisica e la vita delle persone, sono messi maggiormente in pericolo allorché, trattandosi generalmente di flussi migratori illegali, vengono utilizzati determinati punti delle frontiere terrestri o marittime presso i quali non esistono posti di frontiera.

Or. es

Motivazione

La realtà dimostra che le reti di trafficanti di esseri umani utilizzano canali d'ingresso che normalmente non sono posti di frontiera, e perciò è importante menzionare tale aspetto nella relazione.

Emendamento presentato da Fernando Fernández Martín et Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Emendamento 2
Considerando 6 ter (nuovo)

(6 ter) Attraverso alcune isole italiane situate nella parte meridionale del Mediterraneo, e attraverso il litorale e i posti di frontiera delle regioni ultraperiferiche che figurano nell'allegato I, si stanno svolgendo in questi ultimi anni flussi migratori generalmente illegali e in numero elevato che, data la situazione geografica delle isole e delle regioni menzionate, comportano rischi particolarmente elevati per la sicurezza e l'integrità fisica delle persone che cercano di entrare nell'Unione europea, specialmente quando utilizzano come mezzo di trasporto imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione e di dimensioni limitate.

Or. es

Motivazione

Vi è un grande afflusso di immigranti che, trasportati da reti illegali di trafficanti di persone, cercano quasi quotidianamente di raggiungere il territorio dell'Unione europea, utilizzando di solito a tal fine imbarcazioni in cattivo stato che mettono in grave pericolo la vita delle persone.

Emendamento presentato da Feleknas Uca

Emendamento 3
Articolo 2, punto 7, lettera b bis) (nuova)

b bis) i cittadini dei paesi terzi titolari dello status di soggiornante di lungo periodo in applicazione della direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003;

Or. fr

Motivazione

I titolari dello status di soggiornante di lungo periodo devono essere trattati come cittadini dell'Unione.

Emendamento presentato da Feleknas Uca

Emendamento 4
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

c) esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto***, compresa la prova di un'assicurazione per il viaggio, e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi***;	c) esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto;

Or. de

Motivazione

I cittadini di paesi terzi che si presentano alle frontiere dell'Unione europea non devono essere considerati come potenziali immigranti illegali. Le condizioni di attraversamento delle frontiere esterne per l'ingresso dell'Unione europea devono uniformarsi alle condizioni che si applicano ai cittadini dell'Unione europea all'attraversamento delle frontiere dei paesi terzi.

Emendamento presentato da Feleknas Uca

Emendamento 5
Articolo 5, paragrafo 2, comma 1

2. Spetta al cittadino di paesi terzi fornire, a richiesta, il motivo della sua domanda d'ingresso per un soggiorno la cui durata totale non superi i 90 giorni. ***In caso di dubbio, le guardie di frontiera sono tenute ad esigere la presentazione di pezze e documenti giustificativi.***	2. Spetta al cittadino di paesi terzi fornire, a richiesta, il motivo della sua domanda d'ingresso per un soggiorno la cui durata totale non superi i 90 giorni.

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 2.

Emendamento presentato da Feleknas Uca

Emendamento 6
Articolo 5, paragrafo 3

3. La valutazione dei mezzi di sussistenza si effettua in funzione dello scopo del soggiorno e con riferimento ai prezzi medi in materia di vitto e alloggio. Gli importi di riferimento fissati annualmente da ciascuno Stato membro figurano all'allegato III.	***soppresso***

Or. de

Motivazione

In caso di approvazione dell'emendamento 2, l'articolo 5, paragrafo 3, non ha più ragion d'essere.